



Agenzia Regionale per la Prevenzione  
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

## SCHEMA DI CONTRATTO

**PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI  
CONSUMO DA LABORATORIO PER ANALISI AMBIENTALI E SANITARIE**

LOTTO n. \_\_\_\_  
CIG n. \_\_\_\_\_

## Sommario

Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara .....	4
Art. 2 - Norme regolatrici.....	4
Art. 3 - Oggetto .....	5
Art. 4 - Durata del contratto.....	5
Art. 5 - Importo contrattuale .....	5
Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura .....	6
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....	6
Art. 8 - Obblighi di riservatezza .....	7
Art. 9 - Trattamento dei dati personali.....	7
Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni. Obbligo di manleva .....	7
Art. 11 - Subappalto e subcontratti .....	8
Art. 12 - Modifica del contratto in corso di esecuzione.....	9
Art. 13 - Clausola di revisione prezzi .....	9
Art. 14 - Clausola di rinegoziazione .....	10
Art. 15 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari .....	10
Art. 16 - Garanzia definitiva .....	11
Art. 17 - Recesso .....	12
Art. 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito .....	12
Art. 19 - Penali.....	12
Art. 20 - Risoluzione.....	12
Art. 21 - Clausola risolutiva espressa .....	13
Art. 22 - Esecuzione o completamento della fornitura nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione del contratto .....	14
Art. 23 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente tecnico .....	14
Art. 24 - Verifica di conformità.....	15
Art. 25 - Fatturazione e pagamenti .....	15
Art. 26 - Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore .....	16
Art. 27 - Cause di forza maggiore .....	16
Art. 28 - Elezioni di domicilio.....	17
Art. 29 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza .....	17
Art. 30 - Brevetti industriali e diritti d'autore .....	17
Art. 31 - Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV .....	18
Art. 32 - Foro di competenza .....	18
Art. 33 - Forma del Contratto, oneri fiscali .....	18
Art. 34 - Rinvio .....	18

Con la presente scrittura privata, redatta in modalità elettronica, tra l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto**, con sede in Padova, via Ospedale Civile 24, Codice Fiscale 92111430283 e Partita Iva 03382700288 (di seguito, per brevità, anche **ARPAV**), nella persona del Direttore Generale Ing. Loris Tomiato, in forza dei poteri attribuiti con Delibera del Consiglio Regionale n. 81 del 21/07/2021, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di ARPAV;

e

\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, in forza dei poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ ovvero risultanti da visura camerale (di seguito, per brevità, anche "**Fornitore**");

#### OPPURE

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche "**Fornitore**")

#### PREMESSO CHE

1. con Delibera del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, è stata indetta una procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura, in quindici lotti, di materiali d'uso e prodotti di consumo da Laboratorio per analisi ambientali e sanitarie, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice");
2. la gara si è svolta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in modalità Application Service Provider (ASP) ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) in data \_\_\_\_\_;
3. con Delibera del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto, in particolare la fornitura/e di \_\_\_\_\_ (lotto/i \_\_\_\_\_) in favore di \_\_\_\_\_;
4. (**eventuale**) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co.1, del Codice;
5. ai sensi dell'art. 99 del Codice, sono stati effettuati in capo al Fornitore, con esito favorevole, gli accertamenti di legge ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e di capacità tecnica e professionale;

6. **(eventuale, in alternativa rispetto al precedente punto 5).** A causa di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del Codice, essendo decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, ARPAV è autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, essendo stata acquisita apposita autocertificazione da parte del Fornitore attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione;
7. **(eventuale)** con nota protocollo n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, sono state richieste tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Essendo decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011 senza che siano pervenute le richieste informazioni ovvero, **(eventuale)** essendo stata rilasciata informativa liberatoria provvisoria, si può procedere alla stipulazione del presente contratto, fermo restando che ARPAV risolverà il contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti del Fornitore successivamente alla sottoscrizione;
8. **(eventuale solo se più di 1 concorrente)** è decorso il termine di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 18, co.3, del Codice;
9. il Fornitore conviene che il contenuto del presente contratto – ivi compreso il Capitolato tecnico e i suoi allegati – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle prestazioni da eseguire;
10. il Fornitore ha presentato la garanzia definitiva e i documenti necessari al perfezionamento della pratica contrattuale;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara**

Le premesse di cui sopra, l'offerta economica e il Capitolato tecnico con i suoi allegati e tutti gli atti e i documenti qui richiamati, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonti delle obbligazioni.

### **Art. 2 - Norme regolatrici**

1. L'esecuzione delle prestazioni è regolata:
  - a) dalle clausole del presente contratto e dalle condizioni richiamate nel Capitolato tecnico e suoi allegati, nell'offerta economica del Fornitore per tutti gli aspetti migliorativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore;
  - b) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - d) dal Codice di comportamento di ARPAV e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2026-2028;
  - e) dal Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
  - f) dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
  - g) dalla L. n. 136/2010.

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente;
3. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio discrezionale di ARPAV, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato e suoi allegati.

### Art. 3 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura/e di \_\_\_\_\_, individuata con CIG \_\_\_\_\_.
2. **(In alternativa, per il lotto 14)**: Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di "Kit e test in cuvetta per analisi acque e chimiche", comprensiva del comodato d'uso di n. 6 apparecchi spettrofotometri, n. 3 agitatori per tensioattivi e n. 6 termostati, nelle modalità e termini di cui all'art. 4.9 del Capitolato tecnico, individuata con CIG \_\_\_\_\_;
3. **(In alternativa, per il lotto 15)**: Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di "Reagenti per analisi microbiologiche mediante "Defined substrate Technology" (DST)", comprensiva del comodato d'uso di n. 3 termosigillatori, nelle modalità e termini di cui all'art. 4.10 del Capitolato tecnico, individuata con CIG \_\_\_\_\_;
4. **(eventuale)** La fornitura sarà eseguita dai singoli operatori economici, come indicato nell'atto costitutivo di RTI.
5. Con la stipula del contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPAV ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel Capitolato tecnico, suoi allegati e nell'offerta.

### Art. 4 - Durata del contratto

1. **(eventuale)** È stata data esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Codice, con decorrenza dal \_\_/\_\_/\_\_.
2. **(eventuale)** È stata data esecuzione al contratto d'urgenza ai sensi dell'art. 17, co. 9 del Codice, dal \_\_/\_\_/\_\_.
3. Il contratto ha una durata di 48 (quarantotto) mesi con decorrenza dal \_\_/\_\_/\_\_.
4. Il contratto si conclude con la verifica di conformità, redatta dal DEC, che ha luogo entro 90 giorni naturali e consecutivi, mediante l'emissione del Certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

### Art. 5 - Importo contrattuale

1. I prezzi convenuti sono quelli proposti dal Fornitore con l'offerta economica, da intendersi al netto dell'IVA, comprensivi di tutti gli oneri, le spese e i rischi inerenti alle prestazioni contrattuali (trasporto, consegna, ecc...), nonché di ogni altro onere previsto nel Capitolato tecnico.
2. Detti prezzi sono determinati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio.
3. L'importo contrattuale per la realizzazione della fornitura è determinato, IVA esclusa, per la durata di 48 mesi, in € \_\_\_\_\_/\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_).
4. Le quantità di prodotti indicate nel modulo di offerta economica, essendo calcolate sulla base di fabbisogni presunti, sono da considerarsi indicative e non vincolanti.

5. In caso di richiesta di nuovi prodotti non compresi nell'offerta economica, lo sconto da applicare ai prezzi di listino è del \_\_\_\_%.
6. Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00.
7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, in corso di vigenza contrattuale, ivi compresi quelli della sicurezza, sono inclusi nel corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura**

1. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico.
2. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
3. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ARPAV e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
4. ARPAV, per le attività di scarico e carico dei materiali, metterà a disposizione del Fornitore i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle medesime.
5. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura, e comunque le attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto.
6. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). Il Fornitore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il suo personale tecnico e quello di eventuali subappaltatori, che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

#### **Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, co.6 del Codice, in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), ARPAV provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
5. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, ARPAV paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **Art. 8 - Obblighi di riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e/o consulenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire eventuali danni che dovessero derivare all'ARPAV.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nel Capitolato tecnico.
2. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto, prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), con riguardo in particolare al trattamento dei dati personali conferiti per il perfezionamento del presente contratto, nonché per gli adempimenti connessi alla gestione dello stesso e di essere a conoscenza dei diritti spettanti in virtù degli artt. da 15 a 22 della citata normativa.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR.

#### **Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni. Obbligo di manleva**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni causati a persone o beni, tanto del Fornitore quanto di ARPAV e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative, direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto e a rifondere a quest'ultimo quanto eventualmente pagato a seguito di fatti ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.
3. A tal fine, il Fornitore ha prodotto polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ contratta con la società \_\_\_\_\_ a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore, a beneficio di ARPAV e/o di terzi, in ordine allo svolgimento di

tutte le attività di cui al contratto, in conformità a quanto prescritto dall'art.13 "Responsabilità del Fornitore" del Capitolato tecnico. Detta polizza tiene indenne ARPAV, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..

4. Il Fornitore si obbliga a mantenere attiva la polizza con medesima durata a quella contrattuale.
5. Resta inteso che l'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e resta fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 11 - Subappalto e subcontratti**

1. Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice.
2. **(eventuale)** Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto della fornitura.
3. **(eventuale)** Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva/affida in subappalto, una quota del \_\_\_\_% delle seguenti attività oggetto di appalto: \_\_\_\_\_ CPV \_\_\_\_\_, e, in tal caso, si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni;

##### **Oppure**

dichiara di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al \_\_\_\_% (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_ (motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento).

4. Il Fornitore comunica ad ARPAV, prima dell'inizio della fornitura, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della attività affidate. Sono, altresì, comunicate ad ARPAV eventuali modifiche a tali informazioni avvenute in vigenza del subcontratto.
5. Il Fornitore trasmette il contratto di subappalto ad ARPAV almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e, se del caso, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100.
6. Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo sia in termini prestazionali che economici.
7. È fatto obbligo di acquisire l'autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
8. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ARPAV per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del Codice.



11. Il Fornitore sostituisce, previa autorizzazione di ARPAV, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.
12. ARPAV corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte del Fornitore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
13. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Fornitore.
14. Il Fornitore allega al contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
15. ARPAV rilascia l'autorizzazione di subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
16. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

#### **Art. 12 - Modifica del contratto in corso di esecuzione**

1. ARPAV, nel corso del periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre, modificare le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120 del Codice; tali variazioni verranno rese note mediante comunicazione scritta a mezzo pec.
2. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, ARPAV si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata di 24 mesi, previa comunicazione al Fornitore inviata almeno 120 giorni antecedenti la scadenza. In tal caso il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art.120, co.11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 120, co.1, lettera a) del Codice, ARPAV si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, qualora si rendano necessari un aumento o una diminuzione dei fabbisogni indicati nell'offerta tecnico economica e/o per nuovi materiali e prodotti non identificati perché di consumo saltuario o per esigenze analitiche sopraggiunte, fino alla concorrenza del 20% dell'importo complessivo contrattuale.
5. Per l'acquisto di nuovi prodotti verrà applicata la percentuale di sconto del \_\_\_\_%, ai prezzi di listino vigenti al momento della richiesta.
6. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice.

#### **Art. 13 - Clausola di revisione prezzi**

1. Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati

automaticamente nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

2. La revisione dei prezzi viene attivata automaticamente da ARPAV, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III dell'All. II.2-bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell'importo del contratto, con riferimento alla data del provvedimento di aggiudicazione.
3. Per quanto concerne la fornitura oggetto del presente contratto, conformemente a quanto previsto nella Tabella D.1 del citato All. II.2-bis del Codice, ai fini del calcolo della variazione si utilizzerà l'indice ISTAT "PPI Prezzi alla produzione dell'industria":
  - cod. 2651 "fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (escluso quelli ottici)" riconducibile alla CPV 38400000-9 – "Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche", in quanto la CPV 38430000-8 – "Apparecchi per analisi e rivelazione", relativa ai Lotti 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 – 14, non rientra nell'elenco di quelle riportate nella tabella D1;
  - cod. 2014 "fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici" associato alla CPV 24320000-3 "Prodotti chimici di base organici" per i Lotti 3 - 9 - 10 - 11 - 12 – 13;
  - cod. 2319 "fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo" associato alla CPV 33790000-4 "Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico" per il Lotto 4;
  - cod. 2651 "fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (escluso quelli ottici)" riconducibile alla CPV 38400000-9 – "Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche", in quanto la CPV 33696500-0 "Reattivi per laboratorio", relativa al lotto 15, non rientra nell'elenco di quelle riportate nella tabella D1.
4. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice individuato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

#### **Art. 14 - Clausola di rinegoziazione**

1. Al fine di evitare che circostanze straordinarie e imprevedibili possano incidere in modo pregiudizievole sulla conservazione dell'equilibrio contrattuale, ai sensi dell'art. 9 del Codice, è prevista la rinegoziazione dei prezzi.
2. Ai sensi dell'art.2, co.2, dell'Allegato II.2-bis del Codice, quando l'applicazione dell'articolo 60 del Codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'art.12, comma 1, lettera b) del Codice, la possibilità per ARPAV o per il Fornitore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, si applica l'art.122, co.5, del Codice.

#### **Art. 15 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della L. 136/2010 il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. In esecuzione di quanto sopra, il Fornitore dichiara che il proprio conto corrente dedicato è \_\_\_\_\_ e che le persone autorizzate ad operare su di esso sono: \_\_\_\_\_.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. **(eventuale)** Il Fornitore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. **(eventuale)** Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione ad ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova.
6. **(eventuale)** ARPAV verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.
7. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Fornitore è tenuto a comunicarla tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 16 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_), resa da \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore di ARPAV.
2. La garanzia è vincolata fino alla conclusione del contratto (48 mesi) e dovrà, comunque avere efficacia fino alla definizione di ogni eventuale eccezione o controversia sorta in dipendenza dell'esecuzione dello stesso.
3. In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAV, fermo restando quanto previsto all'art.12 del Capitolato tecnico "Penali", ha diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia.
4. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. La garanzia è progressivamente svincolata nella misura del 25% dell'importo originario a conclusione di ogni anno contrattuale per i primi tre anni. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta di ARPAV, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante da parte del Fornitore delle fatture di pagamento quietanzate. Il restante 25% potrà essere svincolato, senza necessità di nulla osta da parte di ARPAV a seguito della consegna del Certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità.
6. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna della documentazione di cui al precedente comma, costituisce inadempimento dell'Istituto garante nei confronti del Fornitore per il quale la garanzia è versata.

7. ARPAV ha diritto di avvalersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

#### **Art. 17 – Recesso**

1. In caso di recesso trova applicazione l'art. 123 del Codice.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, co.4 del Codice delle leggi antimafia, ARPAV può recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con pec.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPAV.

#### **Art. 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione aziendale e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, co.1, lett. d), punto n. 2 del Codice. La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 120, co.12, del Codice.
2. In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ARPAV al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

#### **Art. 19 - Penali**

1. Il Fornitore riconosce che saranno applicate le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 12 "Penali" del Capitolato tecnico.
2. L'importo delle penali non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% per cento dell'ammontare netto contrattuale, oltre al quale si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 20 "Risoluzione".

#### **Art. 20 - Risoluzione**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 121 del Codice, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del Codice;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2, del Codice relativamente alle fattispecie di cui al co. 1 lett. b) e c), del medesimo articolo, e di cui al comma 3, lettere a) e b);
  - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, co. 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d'appalto;
  - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. ARPAV risolve il presente contratto qualora:
  - a) nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) nei confronti del Fornitore sia intervenuto, o risulti dall'esito dell'informativa prefettizia, un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più

misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

3. Il contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da compromettere la buona riuscita della fornitura. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con il Fornitore, il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, ARPAV su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato al Fornitore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal co. 3, l'esecuzione della fornitura, sia ritardata per negligenza del Fornitore, rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, ARPAV risolve il contratto, con atto scritto comunicato al Fornitore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura regolarmente eseguita.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al co. 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico del Fornitore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
7. L'allegato II.14 del Codice disciplina le attività demandate al DEC e al verificatore di conformità, ove previsto, in conseguenza della risoluzione del contratto.
8. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
10. In caso di risoluzione, ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto e l'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

#### **Art. 21 - Clausola risolutiva espressa**

1. Le Parti convengono con la seguente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) applicazioni di penali oltre la misura massima stabilita del 10% dell'importo contrattuale;
  - b) qualora il Fornitore, in esecuzione del contratto, offra o fornisca prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del contratto;
  - c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
  - e) impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 27 "Cause di forza maggiore"; sarà onere del Fornitore che invoca detta risoluzione,

dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di forza maggiore.

Nel caso in cui ARPAV non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1256 e 1463 c.c. senza che nessuna delle Parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro.

Nel caso in cui ARPAV contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutori, previsti all'art. 20 Risoluzione del presente contratto;

- f) violazione delle disposizioni previste dai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura (art. 6); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); Obblighi di riservatezza (art. 8); Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva (art. 10); Subappalto e subcontratti (art.11); Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 15); Garanzia definitiva (art. 16); Divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 18); Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore (art. 26), Brevetti industriali e diritti d'autore (art. 30);
2. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
  3. In caso di risoluzione, ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

#### **Art. 22 – Esecuzione o completamento della fornitura nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione del contratto**

1. Le procedure di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione del contratto sono disciplinate dall'art. 124 del Codice.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni elencate nel co.1 del citato art. 124, ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

#### **Art. 23 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente tecnico**

1. ARPAV individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, il dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, (tel. \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_).
2. Salvo diverse disposizioni, ARPAV, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il DEC.
3. Il Referente dell'esecuzione contrattuale individuato dal Fornitore che interagirà con ARPAV, in nome e per conto del Fornitore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi è \_\_\_\_\_, (tel. \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_).
4. L'eventuale sostituzione del Referente di cui al precedente punto 3 dovrà essere comunicata preventivamente e tempestivamente al DEC.

#### **Art. 24 - Verifica di conformità**

1. Ai sensi dell'art. 116 del Codice il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. La verifica finale sulla regolarità delle prestazioni rese viene effettuata non oltre 90 giorni dalla conclusione del contratto, a seguito della quale verrà rilasciato il Certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità.
3. A seguito del rilascio del Certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità, il Fornitore potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva.

#### **Art. 25 - Fatturazione e pagamenti**

1. ARPAV potrà inviare al Fornitore gli ordini di fornitura anche tramite posta elettronica ordinaria, generata dal software gestionale dell'Agenzia, ed inviata alla casella mail \_\_\_\_\_ indicata dal Fornitore medesimo.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, il Fornitore emette fatture con cadenza mensile.
3. La fattura dovrà essere recapitata in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD di ARPAV e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) dovrà:
  - essere intestata ad ARPAV con sede legale in Padova – P. IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
  - specificare il/i **CIG** n. \_\_\_\_\_, - e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.
4. La fattura, essendo ARPAV assoggettata allo split payment, dovrà esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.
5. La ritenuta di garanzia dello 0,50%, di cui all'art.11, co.6, del Codice, deve essere scomputata direttamente dal Fornitore a monte dell'emissione di ogni singola fattura e deve essere fatturata solamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
7. Il pagamento della fattura verrà effettuato entro 30 giorni, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura resa.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.
10. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ARPAV procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

#### **Art. 26 - Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore**

1. Oltre a quanto previsto all'art. 7 del Capitolato Tecnico, sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ARPAV.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. ARPAV si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si impegna inoltre:
  - a) a prestare la fornitura impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale e i mezzi necessari per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel contratto;
  - b) a garantire la fornitura assimilata a tutti gli effetti ad un servizio pubblico essenziale erogato da ARPAV che non potrà in nessun caso essere sospeso, neanche in caso di scioperi, malattia, ferie del personale impiegato o indisponibilità del mezzo di trasporto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute ed accettate da ARPAV;
  - c) a predisporre tutti gli strumenti, mezzi e metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;
  - e) a comunicare tempestivamente ad ARPAV, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

#### **Art. 27 - Cause di forza maggiore**

1. Il Fornitore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, al verificarsi di eventi o circostanze quali guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento provi tutte le seguenti condizioni:



- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.
3. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, il Fornitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
4. Al verificarsi di un evento di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del Capitolato tecnico e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 20.

#### **Art. 28 - Elezioni di domicilio**

1. Agli effetti del presente atto il Fornitore elegge il seguente domicilio digitale\_\_\_\_\_.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra ARPAV e il Fornitore sono eseguite in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/2005, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale.
3. In caso di malfunzionamento della piattaforma digitale, ARPAV provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad ARPAV ogni variazione del domicilio digitale all'indirizzo pec [acquisti@pec.arpav.it](mailto:acquisti@pec.arpav.it). In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

#### **Art. 29 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza**

1. Ai sensi dell'art. 26, co. 3 bis e 3 ter, del D. Lgs. n. 81/2008 viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, il Documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) predisposto da ARPAV, cui viene dato l'assenso con sottoscrizione del Fornitore.
2. I costi derivanti da rischio di interferenza sono nulli.

#### **Art. 30 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPAV un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPAV medesimo.
3. ARPAV si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPAV la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPAV, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del

danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Art. 31 - Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV**

1. Il Fornitore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, co.3, del DPR n. 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, approvato con DDG n. 251 del 6/12/2023.
2. Pertanto il Fornitore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato DPR, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di ARPAV. A tal fine il Fornitore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del DPR n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web "Amministrazione trasparente" di ARPAV.
3. Il Fornitore si impegna pertanto a trasmettere copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, co. 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ARPAV che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Fornitore dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta la revoca dalla procedura di affidamento.

#### **Art. 32 - Foro di competenza**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra ARPAV e il Fornitore, anche in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, del contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di Padova.

#### **Art. 33 - Forma del Contratto, oneri fiscali**

1. Il contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, co. 1, del Codice.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla sottoscrizione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo, come previsto dall'art. 18, co. 10, del Codice, è dovuta nella misura di € \_\_\_\_,00 calcolati in proporzione al valore del contratto, come da Tabella A di cui all'allegato I.4 del Codice, (*eventuale*) decurtata dell'importo di € 16,00 versato per la partecipazione alla gara pubblica (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023).

#### **Art. 34 - Rinvio**

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per ARPAV

IL DIRETTORE GENERALE

Per il Fornitore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE